

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 luglio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. AGUS MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SEULO 2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMI 6 E 9 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 61, COMMA 1 DELLE NOIF – NOTA N. 7391/268 PF16-17 MS/MB/VDB DEL 17.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Agus Mauro riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 9. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, NONCHÉ 61, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF;**
- **SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. NAPOLITANO RAFFAELE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF;**
- **SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. KOBLYIATSKY IVAN, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF;**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 450,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 125 del 22.6.2017)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV), annulla la decisione impugnata, rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI LORETO EZIO, SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.;

- AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12399/1057 PFI16-17 GR/MB/PP DEL 9.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 73 del 15.6.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Club Brescia di Brescia (BS) riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Di Loreto Ezio e la sanzione dell'ammenda a € 50,00 per la società ASD Sporting Club Brescia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' GSD PREGNANESE PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA ORATORIO LAINATE ROGAZZI/GSD PREGNANESE DEL 22.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano della LND - Com. Uff. n. 40 del 28.4.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società GSD Pregnanese di Pregnana Milanese (MI). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. SANTOLAMAZZA ROMOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SSD CYNTHIA 1920) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 34 COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL'ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11532/527 PF16-17 GT/AG DEL 19.4.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 293 del 13.6.2017)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Santolamazza Romolo e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 20 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio